REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PORDENONE

Il giudice dr. Francesco Petrucco Toffolo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta il 22.01.2015 al n. 165/2015 R.G. Affari Contenziosi, promossa con atto di citazione

d a

- *Parte_1* , [redacted] c.f. *C.F._1* , *Pt_2* *[...]* , [redacted] c.f. *C.F._2* , *Parte_3* , [redacted] c.f. *C.F._3* , tutti con procuratore e domiciliatario l'avv. [redacted] giusta procura a margine dell'atto di citazione;

a t t o r i

e con

- *CP_1* , [redacted] c.f. *C.F._4* , *[...]* *CP_2* , [redacted] c.f. *C.F._5* , entrambe con procuratore e domiciliatario l'avv. [redacted] giusta procura a margine della comparsa d'intervento ex art. 105 c.p.c.;

i n t e r v e n u t e

c o n t r o

- *Controparte_3* in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ora soppressa ed accorpata all' *[...]*

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Controparte_4 con procuratori gli avv.ti [redacted] e [redacted] e con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima, giusta procura in calce all'atto di citazione notificato;

c o n v e n u t a

avente ad oggetto: responsabilità sanitaria,

trattenuta in decisione all'udienza del 23.6.2017, sulle seguenti

CONCLUSIONI

- per gli attori: come da prima memoria ex art. 183 c.p.c.: "Piaccia al Giudice Unico del Tribunale adito, *contrariis reiectis*:

-1) accertare la sussistenza del nesso causale tra la condotta omissiva della struttura ospedaliera convenuta ed il danno consistente nella morte del Sig. *CP_5* per i motivi tutti indicati al capo 1) della premessa in diritto (dell'atto di citazione);

-2) dichiarare l' *Controparte_6*, ora *[...]* *Controparte_4* responsabile ex artt. 1218 e 1228 c.c. in relazione al [redacted] *CP_5* [redacted];

-3) per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento *iure proprio* a favore degli attori del danno patrimoniale nella misura di € 2.969,81 a favore del Sig. *Parte_1* per le spese di successione e nella misura di € 610,00 a favore della sig.ra *Parte_3* per le spese relative alla consulenza tecnica del Dr. *Pers* en oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;

-4) per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento *iure proprio* a favore degli attori del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella misura che il sig. Giudice determinerà in via equitativa secondo le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano;

-5) per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento *iure hereditatis* a favore degli attori del danno non patrimoniale inteso sia come danno catastrofale sia come danno terminale o tanatologico nella misura che il Giudice determinerà in via equitativa secondo le tabelle in uso presso il tribunale di Milano e del danno non patrimoniale inteso come danno biologico nella misura del 100 % prevista dalla tabella dell'invalidità permanente in uso presso il Foro di Milano (con espressa richiesta si applicazione dei valori, se diversi vigenti al momento dell'emanazione della sentenza);

-6) con vittoria di spese, compenso professionale, spese forfettarie ed oltre Iva e Cpa;

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

-7) rigettare in toto le domande rassegnate nelle conclusioni della comparsa di costituzione e di risposta dell' *Controparte_4* ;

- **per le intervenute**: come da comparsa di intervento ex art. 105 c.p.c.: "Piaccia al Giudice Unico del Tribunale adito, *contrariis reiectis*:

-1) dichiarare l'ammissibilità dell'intervento adesivo autonomo spiegato nel presente giudizio dalle Sig.re *CP_1* e *CP_2* sia in proprio che nella loro qualità di eredi di *CP_5* ;

-2) accertare la sussistenza del nesso causale tra la condotta omissiva della *[...]* *Controparte_6* , ora *Controparte_4* ed il danno consistente nella morte del Sig. *CP_5* per i motivi tutti indicati nella premessa in fatto e in diritto del presente atto d'intervento e per i fatti già provati nel corso del giudizio;

-3) dichiarare l' *Controparte_6* , ora *[...]* *Controparte_4* responsabile ex artt. 1218 e 1228 c.c. in relazione al [redacted] *CP_5* [redacted];

-4) per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento iure proprio a favore di ciascuna delle intervenute del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella misura che il sig. Giudice determinerà in via equitativa secondo le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano;

-5) per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento iure hereditatis a favore di ciascuna delle odierne intervenute del danno non patrimoniale inteso sia come danno catastrofale sia come danno terminale o tanatologico nella misura che il Sig. Giudice determinerà in via equitativa secondo le tabelle in uso presso il tribunale di Milano e del danno non patrimoniale inteso come danno biologico nella misura del 100 % prevista dalla tabella dell'invalidità permanente in uso presso il Foro di Milano (con espressa richiesta si applicazione dei valori, se diversi, vigenti al momento dell'emanazione della sentenza);

-6) con vittoria di spese, compenso professionale, spese forfettarie ed oltre Iva e Cpa";

- **per la convenuta**: " In via preliminare: accertarsi e dichiararsi la prescrizione del diritto di parte intervenuta *CP_1* e *CP_2* e comunque l'improponibilità delle domande svolte per le ragioni esposte nella memoria di replica in relazione all'intervento volontario, rigettando ogni avversa domanda e mandandosi l'Azienda convenuta assolta da ogni avversa pretesa a qualsiasi titolo evocata; accertarsi e dichiararsi la tardività e l'inammissibilità e nullità dell'intervento volontario ex art. 105 c.p.c. svolto da *CP_1* e *CP_2* per le ragioni dedotte nella memoria di replica in relazione all'intervento volontario rigettando ogni avversa domanda e

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

mandandosi l'Azienda convenuta assolta da ogni pretesa a qualsiasi titolo evocata; nel merito: respingersi ogni avversa domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto, mandandosi conseguentemente assolta la convenuta *Controparte_7* da ogni avversa pretesa; nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accertato nesso di causa tra le condotte dei sanitari dell'ente convenuto e i danni lamentati da parte attrice, ed interveniente, nonché di sussistenza di colpa professionale, mantenersi l'obbligazione della convenuta in via strettamente proporzionale al grado accertato di responsabilità ed ai reali danni subiti da parte attrice, con limitazione del risarcimento ai soli cespiti e alle percentuali direttamente riconducibili a causa iatrogena riferibile all'Ente deducente, elementi entrambi da valutarsi con ricorso a criteri tecnici e di prova rigorosi, in ogni caso radicalmente ridimensionandosi le avverse pretese; comunque, mantenersi l'eventuale condanna entro gli importi proposti a controparte dall' *CP_4* convenuta in seno all'udienza di precisazione delle conclusioni; in ogni caso: con vittoria di spese di lite; in via istruttoria: *omissis*".

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, *Parte_1* , *Parte_2* e *Parte_3* evocavano in giudizio l' *Controparte_8* (poi soppressa ed accorpata all' *Controparte_7*), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti e subendi, *iure proprio et iure hereditatis*, derivanti da *malpractice* medica con riferimento alle prestazioni sanitarie rese nei riguardi di *CP_5* .

Rappresentavano gli attori che in data 15.12.2011 lo *CP_5* , di anni 75, era sottoposto ad intervento di riparazione di aneurisma dell'aorta addominale sottorenale presso l' *Controparte_9* *[...]* di *CP_6* in particolare, l'operazione consisteva nell'esclusione del doppio aneurisma aortico sottorenale mediante l'inserimento di endoprotesi aortica biforcata attraverso un'arteriotomia inguinale bilaterale.

Evidenziavano gli attori che, proprio nel corso dell'operazione chirurgica, la quale, peraltro, non vedeva l'impianto della protesi indicata nel verbale chirurgico (modello Excluder) ma di altra differente (modello Anaconda b25), lo *CP_5* contraeva un'infezione, il cui focolaio era localizzato nella sede di posizionamento della protesi endovascolare. Lamentavano i figli del *de cuius* una terapia antibiotica insufficiente e inadeguata a fronteggiare il fenomeno infettivo in fase pre operatoria, operatoria e post operatoria. L'infezione, che si manifestava attraverso febbre ad intermittenza - ad apiressia si alternava iperpiressia - cagionava un'importante polmonite a cui seguiva un'insufficienza multiorgano, causa definitiva del [redacted]

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

In particolar modo gli attori, ritenuti sussistenti gli elementi costitutivi dell'art. 1218 c.c., in principalità chiedevano il risarcimento del danno patrimoniale dagli stessi sofferto (spese di denuncia della successione, spese di c.t.p. *ante causam*), nonché il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti *iure proprio* e *iure hereditario*, ossia il risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale, del danno tanatologico, del danno biologico terminale e del danno catastrofale.

Con comparsa di costituzione e risposta di data 9.4.2015, si costituiva in giudizio l' *[...]* *Controparte_3* contestando la sussistenza di qualsivoglia ipotesi di responsabilità in capo ai sanitari della struttura, affermando inoltre che lo [redacted] era soggetto obeso, affetto da patologie pregresse, idonee ad escludere la sussistenza di un nesso causale fra le omissioni dei sanitari (comunque contestate) e l'evento morte.

La causa era istruita con c.t.u. medico legale, per la quale veniva conferito incarico alla dott.ssa *Persona_2*

Ritenuta dal giudice la causa matura per la decisione, era fissata udienza di precisazione delle conclusioni al 31.3.2017; nelle more, con comparsa depositata il 7.2.2017, spiegavano intervento volontario ex art. 105 c.p.c. *CP_2* e *CP_1*, in proprio ed in qualità di eredi - essendo essi rispettivamente moglie convivente e figlia dello *CP_5* - aderendo alla posizione degli attori e formulando anch'esse domanda risarcitoria nei confronti dell'Azienda convenuta.

All'udienza del 31.3.2017, la convenuta contestava la tardività e l'inammissibilità dell'atto d'intervento volontario, eccependo altresì la prescrizione del diritto azionato dalle intervenute e richiedendo, in ogni caso, la concessione di un termine per repliche e difese, che il Giudice accordava rinviando la causa all'udienza del 23.6.2017, alla quale erano precisate le conclusioni così come trascritte in epigrafe. La causa era trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.

***

La comunanza di posizione e di ragioni e la qualificazione dell'intervento spiegato da *CP_2* e *CP_1* in termini di intervento adesivo autonomo ai sensi dell'art. 105 c.p.c. rendono opportuna la preliminare verifica di ammissibilità dell'intervento e l'esame dell'eccezione di prescrizione dei diritti oggetto dello stesso.

Ebbene, l'intervento di cui trattasi è ammissibile in quanto l'art. 268 c.p.c. prevede che: "*L'intervento può avere luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni*". Nel giudizio *de quo*, allorquando *CP_2* e *CP_1* hanno spiegato il loro intervento, le parti principali non avevano ancora precisato le conclusioni. Devono disattendersi le difese della convenuta

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

secondo cui, in base al disposto del 2° comma dell'art. 268 c.p.c., l'unico intervento realmente attuabile e l'unico compatibile con il dettato del 1° comma dell'art. 268 c.p.c. sarebbe quello adesivo dipendente, in quanto l'intervento principale e quello adesivo autonomo, concretandosi nella proposizione di domande nuove rispetto a quelle proposte dalle altre parti, incorrerebbero in primo luogo nel divieto di cui all'art. 183 c.p.c. in relazione alla prima udienza di trattazione e in secondo luogo nelle decadenze previste per l'attività istruttoria di cui all'art. 183, 6° comma.

E' vero che parte della giurisprudenza di merito ha spesso interpretato il 2° comma dell'art. 268 nel senso surriportato, prediligendo, talvolta, una lettura più restrittiva della norma e ritenendo ammissibili l'intervento principale e quello adesivo autonomo solo nel termine stabilito per la costituzione del convenuto ai sensi dell'art. 166 c.p.c. (*Trib. Torino 7 giugno 2000*; *Trib. Monza, 9 febbraio 2001*; *Trib. Napoli 23.7.2001*; *Trib. Milano 27.3.2003*; più recentemente *Trib. Torino, sez. III, ord. 2 novembre 2012*). L'orientamento di merito appena richiamato, tuttavia, oltre ad essere disconosciuto da altra giurisprudenza di merito, non ha trovato alcuna conferma dinanzi al Giudice di legittimità.

La Suprema Corte si è anzi espressa ripetutamente nel senso della piena ammissibilità di domande nuove da parte dell'interveniente principale e di quello adesivo autonomo fino alla precisazione delle conclusioni, con l'unico limite del rispetto delle preclusioni istruttorie già maturate per le parti originarie, (*Cass. sez. III, 26.5.2014, n. 11681*; *Cass. sez. III, 14.11.2011, n. 23759*). Tale orientamento, condiviso dal giudicante, è stato di recente ribadito nella sentenza n. 1671/2015 della Suprema Corte: "*Va al riguardo richiamato l'orientamento di legittimità in forza del quale l'art. 268 c.p.c., comma 2 (nella formulazione risultante dalla L. n. 353/1990), secondo cui l'interveniente "non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte", deve essere interpretato alla luce del primo comma, in forza del quale l'intervento può avere luogo anche successivamente al maturare dei termini di preclusione per le altre parti, purché "sino a che non vengano precisate le conclusioni". Il coordinamento tra le due disposizioni non può prescindere dalla considerazione che la norma in oggetto riguarda, nella sua portata generale, anche l'intervento volontario autonomo e che in tale fattispecie processuale la formulazione da parte del terzo di domande autonome rispetto a quelle già formulate dalle parti originariamente costituitesi in giudizio deve ritenersi coessenziale all'intervento stesso. Sicché estendere al terzo interveniente gli effetti della preclusione sulle domande, eventualmente già verificatesi per le altre parti, equivarrebbe in pratica a negare il suo diritto di intervento autonomo entro il termine ultimo della precisazione delle conclusioni definitive, così come invece consentitogli dalla legge. Su tale presupposto, il divieto di compiere atti che al momento dell'intervento non siano più permessi alle altre parti deve riferirsi unicamente all'attività*

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

istruttoria con riguardo alla quale l'interveniente deve accettare il processo nello stato in cui si trova e, dunque, eventualmente anche nello stato risultante in esito alle preclusioni probatorie concernenti le altre parti".

Quanto, poi, all'eccepita prescrizione del diritto al risarcimento del danno *iure proprio*, si osserva che il fatto illecito dedotto nel caso di specie ha natura delittuosa, rientrando nella fattispecie dell'omicidio colposo. Ne consegue l'applicazione dell'art. 2947, 3° comma, a norma del quale: "*in ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile*"; pertanto, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno è decennale e decorre dalla [redacted]

Appurata l'ammissibilità e la tempestività dell'intervento, dev'essere anzitutto accertata la sussistenza della responsabilità della struttura sanitaria e del nesso eziologico tra le condotte omissive dei sanitari e la morte dello *CP_5* .

È ormai orientamento giurisprudenziale consolidato, condiviso dalla dottrina prevalente, anche in seguito all'emanazione del c.d. Decreto Balduzzi e della Legge Gelli, quello che qualifica la responsabilità della struttura sanitaria come responsabilità contrattuale (a titolo esemplificativo si evidenziano la sentenza della Corte di Cassazione n. 589/1999, che per prima ha affermato la natura contrattuale della responsabilità medica, e, più recentemente, la sentenza n. 5590/2015 della stessa Suprema Corte).

Il rapporto fra paziente ed ospedale, distinto dal rapporto con il singolo sanitario, si fonda sul c.d. contratto di spedalità, in forza del quale la struttura deve fornire al paziente una prestazione articolata, definita genericamente di "assistenza sanitaria", che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi di protezione ed accessori, con la conseguenza che si può avere una responsabilità contrattuale della struttura verso il paziente danneggiato non solo per il fatto del personale medico dipendente, ma anche del personale ausiliario, nonché della struttura stessa per insufficiente o inidonea organizzazione (Cass. Civ. n. 8405/2015).

Nell'ambito della responsabilità medica, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 577/2008, nel risolvere un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici, hanno enunciato il principio secondo cui il paziente che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte.

Come successivamente precisato dalla stessa Corte di Cassazione "*il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza, per così dire, vestita, astrattamente efficiente, cioè, alla produzione del danno*" (Cass. Civ. n. 27855/2013); detto in altri termini, l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento (o di mezzi) non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno in concreto prodottosi (Cass. Civ. n. 20547/2014).

Da ciò consegue che l'onere probatorio gravante sull'attore si concreta nella dimostrazione del contratto (c.d. di spedalità) e dell'insorgenza o dell'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze idonee a porsi come causa o concausa del danno; per converso, il convenuto è onerato di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno.

Nel caso di specie, gli attori hanno provato il contratto relativo alla prestazione sanitaria (il punto non è in contestazione) ed il danno - evento - assunto (morte di *CP_5*), allegando un inadempimento qualificato, cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno da parte della convenuta: quest'ultima non ha prevenuto e, una volta insorta, non ha affrontato in maniera efficace e tempestiva sul piano terapeutico, per il tramite di un'adeguata cura antibiotica, l'infezione nosocomiale contratta dal paziente, la quale, peraltro, non veniva diagnosticata, seppur in presenza di una chiara sintomatologia della stessa.

La struttura sanitaria che ebbe in cura lo [redacted] invece, non ha fornito la prova che tale inadempimento non vi sia stato, dimostrando che nessuna infezione sia stata contratta, oppure che, pur esistendo l'inadempimento, esso non sia stato eziologicamente rilevante rispetto all'evento dedotto.

Il c.t.u., nel proprio elaborato peritale, ha confermato la *causa mortis* quale insufficienza multiorgano da infezione ospedaliera, non prevenuta e non tempestivamente trattata; ha evidenziao altresì puntualmente le carenze dei sanitari: non identificabilità delle protesi utilizzate per l'intervento chirurgico in quanto vi è discrepanza tra quanto indicato nel verbale chirurgico e quanto riportato in cartella clinica; inadeguata protezione antibiotica pre operatoria e per operatoria sia per dosaggio che per tipologia (cfr. pagina 21, elaborato peritale dr.ssa *Persona_2* ; insufficiente

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

attenzione nei confronti del rischio infettivo ambientale (lo [redacted] veniva inizialmente collocato in una stanza con paziente affetto da una patologia infettiva); inadeguata terapia antibiotica volta a fronteggiare l'infezione, i cui segni clinici erano già presenti il giorno successivo all'intervento chirurgico e che risultava strumentalmente accertabile già in data 19 dicembre 2012, data in cui lo *CP_5* venne sottoposto ad Angio TAC che evidenziava la presenza di piccole bolle gassose, le quali sono tipicamente prodotte da batteri. Oltretutto, ha osservato il c.t.u. che un intervento quale quello eseguito comporta un alto rischio infettivo soprattutto in soggetti in età avanzata e affetti da altre patologie: " *(...) la precarietà di una determinata situazione clinica, i grandi interventi chirurgici, specie in soggetti non più giovani (e ancor più se portatori di altre patologie) aumenta la suscettibilità del soggetto alle patologie infettive, anche in relazione alle diminuite capacità di reazione/difesa; questi pazienti devono essere, per tale motivo, oggetto di maggiore attenzione; la problematica infettiva, quindi, va sospettata, temuta e prontamente fronteggiata*".

Tutto ciò premesso, con riferimento all'inadempimento colposo dei sanitari, il c.t.u. conclude il proprio elaborato peritale affermando che: "*con il criterio del "più probabile che non", una più attenta gestione/organizzazione riguardante lo specifico paziente, avrebbero potuto evitare/contrastare quella patologia infettiva che ha infine, attraverso i meccanismi patogenetici citati, determinato il decesso del medesimo*".

Accertata pertanto la piena responsabilità della struttura sanitaria convenuta, devono essere esaminate le domande risarcitorie formulate dagli attori e dalle intervenute, i quali adducono di aver subito danni riflessi dalla morte del congiunto.

Il problema della causalità in relazione ai danni subiti dai congiunti va affrontato e risolto negli stessi termini in cui la Corte di Cassazione lo ha affrontato e risolto in relazione alle ipotesi di propagazione intersoggettiva della conseguenze di uno stesso fatto illecito (per danno morale soggettivo da morte di congiunto cfr. Cass. Civ. n. 11396/97).

La Corte di Cassazione ha, limitatamente ai profili che in questa sede rilevano, affermato il principio della "prevedibilità della colpa", ritenendo che la circostanza che ogni persona viva nell'ambito di un nucleo familiare, come coniuge, genitore, figlio o fratello non possa essere valutata come imprevedibile per il responsabile dell'illecito, e, pertanto, la lesione di tale sfera affettiva si appalesa come conseguenza normale derivante dal fatto illecito ex art. 1223 c.c. (cfr. Cass. Civ. n. 8828/2003).

In primo luogo, *Parte_1* e *Parte_3* adducono di aver subito, *iure proprio*, danni di natura patrimoniale e precisamente: il primo, danni per l'assolvimento delle spese di successione; la

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

seconda, danni per le spese relative alla consulenza tecnica di parte *ante causam*, quantificate, come da fattura allegata all'atto di citazione, in € 610,00 (doc. 12 att.).

La prima voce di danno si riferisce alle spese sostenute da *Parte_1* per la denuncia di successione: tali esborsi di denaro sarebbero in ogni caso stati supportati dai prossimi congiunti del *de cuius*, non potendosi in conseguenza ritenere tali spese come conseguenza immediata e diretta dello specifico danno per cui è causa; pertanto tale domanda risarcitoria dev'essere rigettata; per converso, danno eziologicamente riferibile alla fattispecie per cui è causa è quello rappresentato dalle somme corrisposte al consulente tecnico di parte, in relazione al quale è stata fornita la prova dell'espletamento dell'attività, nonché dell'entità, pari ad € 610,00 inclusa Iva, del corrispettivo pattuito. In conseguenza, la convenuta dev'essere condannata al pagamento di € 610,00 oltre interessi legali dal dì del pagamento (4.7.2014) al saldo a favore di *Parte_3* .

In secondo luogo, i quattro figli e la moglie dello *CP_5* instano per il risarcimento del danno non patrimoniale seguito alla perdita del congiunto, proponendo una quantificazione sulla scorta dei valori tabellari milanesi.

La categoria generale del danno non patrimoniale, attinente alla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da valore di scambio, presenta natura composita, articolandosi in una serie di voci (o meglio aspettative) aventi funzione meramente descrittiva, quali il danno morale (identificabile nel patema d'animo o sofferenza interiore subiti dalla vittima dell'illecito, ovvero nella lesione arrecata all'integrità morale, quale massima espressione della dignità umana), quello biologico (inteso come lesione del bene salute) e quello esistenziale (costituito dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto danneggiato), dei quali - ove essi ricorrano cumulativamente - occorre tenere conto in sede di liquidazione del danno, in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza che a ciò osti il carattere unitario della liquidazione.

A tal proposito deve evidenziarsi che il danno non patrimoniale deve necessariamente essere liquidato secondo equità, e che tale valutazione, per non scadere nell'arbitrio, dev'essere ancorata a parametri obiettivi ai fini della liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., quali quelli contenuti nelle c.d. tabelle di liquidazione elaborate nei Tribunali, salvo poi la necessaria personalizzazione in considerazione delle circostanze del caso concreto (Cass. Civ. n. 6816/2015).

La quantificazione del danno in parola deve, infatti, anche tener conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza idonea a comprovare l'intensità del legame con il *de cuius*. La prova dello stretto vincolo familiare, ai fini della valutazione del danno morale conseguente alla morte di un prossimo congiunto, può già di per sé

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

costituire un utile elemento presuntivo su cui basare la prova dell'esistenza del menzionato danno morale, in assenza di elementi contrari, mentre l'accertata mancanza di convivenza dei soggetti danneggiati con il congiunto deceduto può rappresentare soltanto un idoneo elemento indiziario da cui desumere un più ridotto danno morale.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, sulla base delle Tabelle del Tribunale di Milano, e tenuto conto di ogni circostanza, comprovata dal copioso materiale probatorio versato in atti, rilevante nel caso di specie (profondo legame affettivo fra i figli, la moglie e *CP_5*, situazione di convivenza di *Parte_2*, *Parte_3* e *CP_2* con *CP_5*, abitudini di vita, età avanzata della vittima ed età dei singoli danneggiati secondari), il danno viene liquidato come segue:

- € 254.718,00 per *Parte_2*;
- € 254. 718,00 per *Parte_3*;
- € 216.982,00 per *Parte_1*;
- € 216.982,00 per *CP_1*;
- € 264.152,00 per *CP_2*;

oltre interessi, come nel prosieguo quantificati.

Da ultimo, *iure hereditatis*, gli attori instano per il risarcimento del danno non patrimoniale inteso sia come danno catastrofale sia come danno biologico terminale sia come danno tanatologico.

La giurisprudenza di legittimità ha precisato in diverse occasioni che i pregiudizi subiti dalla vittima primaria astrattamente suscettibili di essere risarciti *iure hereditario* sono costituiti solamente dal danno biologico terminale e dal danno catastrofale; con la sentenza n. 15350 del 2015 la Suprema Corte a Sezioni Unite ha escluso la risarcibilità del danno tanatologico: "*rimane esclusa la risarcibilità del danno consistente nella perdita del bene-vita (c.d. danno tanatologico) autonomo e diverso rispetto al bene salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente sicchè ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo lasso di tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis di tale pregiudizio, in ragione- nel primo caso- dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero-nel secondo- della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo".*

Il danno biologico terminale (talora confuso con lo stesso tanatologico) è definito dalla Suprema Corte come un danno alla salute risentito dal defunto nell'intervallo di tempo intercorrente tra la

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

lesione e la morte, purché esso si sia protratto per una durata apprezzabile: di qui, l'appellativo di «cronometrico» (Cass. Civ. n. 21060/2016). In ossequio agli sviluppi argomentativi elaborati sul punto (Cass. Civ. n. 15491/2014), si deve ritenere che il danno patito dal *de cuius* (nell'intervallo di tempo tra la lesione del bene salute e il sopraggiungere della morte conseguente a tale lesione) rientri nel danno da inabilità temporanea totale, la cui quantificazione equitativa debba essere operata tenendo conto delle caratteristiche peculiari del suddetto pregiudizio, consistenti in un danno alla salute che, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità (Cass. Civ. n. 18163/2007).

Il danno catastrofale è stato riconosciuto dalle famose sentenze di San Martino (Cass. Civ., Sez. Unite, 11.11.2008, nn. 26972/2008 e 26973/2008), ed inerisce alla sofferenza psichica, di massima intensità anche se di durata contenuta, sofferta dal danneggiato che assiste alla perdita della propria vita (Cass. Civ. n. 19133/2011); sofferenza quest'ultima che, non essendo suscettibile di degenerare in danno biologico, in ragione del limitato intervallo di tempo tra lesioni e morte, non può che essere risarcita come danno morale, nella sua nuova e più ampia accezione. Affinché il predetto danno sussista, pertanto, la persona offesa deve essere vigile e cosciente, quantomeno per un breve lasso di tempo, nel periodo intercorrente tra le lesioni subite e l'evento morte (Cass. Civ. n. 6754/2011).

In riferimento alla tecnica di liquidazione del danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute cui abbia fatto seguito la morte non immediata dell'offeso, come anticipato, lo stesso può identificarsi solo nel danno biologico terminale da invalidità temporanea totale (sempre presente nel caso di morte non immediata, ma seguita dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo e che si protrae dalla data di esso fino a quella del decesso, v. Cass. Civ. n. 23183/2014), cui può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno morale-catastrofale). Nel primo caso la liquidazione deve essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea opportunamente temperate e personalizzate, nel secondo caso risulta integrato un danno patrimoniale di natura affatto peculiare, che comporta la necessità di una liquidazione che si affidi ad un criterio equitativo, ancorché sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso, che sappia tener conto della enormità di una condizione in cui la patologia non evolve verso il miglioramento bensì verso la morte.

Il fatto poi che la sopravvivenza, pur protrattasi per un tempo apprezzabile, non sia stata accompagnata dal consolidamento dei postumi (impedito per l'appunto dall'*exitus*) impedisce la maturazione a favore del soggetto leso del diritto al risarcimento del danno biologico non già in relazione al tempo residuo per il quale è effettivamente sopravvissuto alle lesioni mortali, ma in

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

relazione allo spazio di vita residua che avrebbe presumibilmente avuto se non avesse subito un danno e non fosse, invece, per questo deceduto (Cass. Civ. n. 3549/2004).

Alla luce delle considerazioni sopra svolte si ritiene congruo liquidare la complessiva somma di € 30.000,00 a titolo di danno biologico terminale e danno morale catastrofale.

La predetta somma è stata commisurata ai parametri tabellari milanesi previsti per l'invalidità temporanea (dal 15.12.2011 data dell'operazione al [redacted] data del decesso) totale (la documentazione clinica attesta chiaramente un profondo stato di prostrazione dello [redacted] allettato, febbricitante, con serie difficoltà respiratorie nel corso del periodo di ricovero, come comprovato dai diari clinici) adeguati alla circostanza che seppur temporaneo tale danno è massimo nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte. Con riferimento al danno catastrofale, gli attori hanno fornito evidenze idonee a provare lo stato di lucidità (refertato nelle cartelle cliniche in atti) ed il patema d'animo che afflisse lo *CP_5* durante la degenza ospedaliera e in conseguenza la domanda risarcitoria è ritenuta meritevole d'accoglimento, nei limiti poc'anzi espressi.

Come correttamente sostenuto da parte attrice, poiché tale diritto è stato acquisito *iure hereditatis*, la titolarità dovrà essere riconosciuta ai sensi dell'art. 566 c.c. in capo a figli e moglie eredi.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, la convenuta deve essere condannata al pagamento:

- in favore di *Parte_2* della somma di € 260.718,00;
- in favore di *Parte_3* della somma di € 260.718,00 (oltre l'importo di € 610,00 *ut supra*);
- in favore di *Parte_1* della somma di € 222.982,00;
- in favore di *CP_1* della somma di € 222.982,00;
- in favore di *CP_2* della somma di € 270.152,00.

La somma come sopra determinata non dovrà essere oggetto di rivalutazione monetaria in quanto gli importi sono computati all'attualità; dovranno invece aggiungersi, previa devalutazione all [redacted] anno per anno, gli interessi legali dalla data del fatto sino all'effettivo soddisfo.

Le spese di c.t.u., già liquidate e provvisoriamente poste a carico di tutte le parti solidalmente, devono porsi definitivamente ed integralmente a carico della convenuta soccombente.

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Le spese di lite sono liquidate in dispositivo, sulla base della nota spese, in virtù dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, avuto riguardo allo scaglione di riferimento del *decisum* di causa, e seguono il principio di soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale di Pordenone in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Francesco Petrucco Toffolo, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 165/2015 del R.G., così decide:

1) accertata la responsabilità della struttura sanitaria convenuta, condanna l' *[...]* *Controparte_3* in persona del legale rappresentante *pro tempore* (ora soppressa ed accorpata all' *Controparte_4* *[...]* al pagamento, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale *iure proprio et iure hereditatis*:

- della somma di € 260.718,00 in favore di *Parte_2* ;
- della somma di € 260.718,00 in favore di *Parte_3* ;
- della somma di € 222.982,00 in favore di *Parte_1* ;
- della somma di € 222.982,00 in favore di *CP_1* ;
- della somma di € 270.152,00 in favore di *CP_2* ;

oltre interessi legali, previa devalutazione all [redacted] anno per anno, da tale data sino all'effettivo soddisfo;

2) condanna la convenuta alla rifusione, in favore di *Parte_3* dell'importo di € 610,00 oltre interessi legali dal 4.7.2014 al saldo;

3) condanna la convenuta alla rifusione, in favore di *Parte_2* , *Parte_4* *Pt_1* *[...]* , delle spese di lite, che liquida in complessivi € 30.545,00 di cui € 545,00 per spese, € 30.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario 15% , cpa 4% ed Iva, se ed in quanto dovuta per legge;

4) condanna altresì la convenuta alla rifusione, in favore di *CP_1* e *CP_2* , delle spese di lite, che liquida in complessivi € 20.518,00 di cui € 518,00 per spese, € 20.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario 15% , cpa 4% ed Iva, se ed in quanto dovuta per legge;

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

5) pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto.

Così deciso in Pordenone, 8.11.2017

Il Giudice

dr. Francesco Petrucco Toffolo

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it